

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI

MARAUSA (TP) 08 MAGGIO 2021

L'anno 2021, il giorno 08 del mese di Maggio, alle ore 18:30, in modalità videoconferenza su Meet, si sono riuniti in assemblea straordinaria, in seconda convocazione, **MICELI Salvatore** (Presidente), **INGEGNERI Rita** (Vice Presidente), **LICATA TISSI Adele** (Segretario), **ARCERI Anna Maria** (Consigliere), **MANISCALCO Antonina** (Consigliere), **MESSINA Maria** (Consigliere), **ZINNA Maria** (Consigliere), **ALEO Giuseppe** (Consigliere), e i soci **TROVATO Giuseppe**, **SIMONE Antonino**, **FRAGAPANE Maria**, **LA BARBERA Alessandro**, **SPADA Salvatore Francesco**, **DI BELLA Patrizia**, **DE VINCENZI Laura**, **PACE Maria**.

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica nuova composizione Direttivo;
2. Approvazione nuovo Statuto,
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 18:30 il Presidente dell'Associazione "S.O.S. Autismo" Onlus, Salvatore Miceli, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso recapitato ai soci via mail e che può ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'Assemblea in seconda convocazione, prende la parola e, riguardo al primo punto all'o.d.g., comunica ai presenti che a seguito delle dimissioni del Sig. Caleca Giuseppe da Presidente del Consiglio Direttivo, specificando che lo stesso continua a far parte dell'Associazione come socio ordinario, e delle dimissioni dal consiglio direttivo della Sig.ra Marraccino Maria, si è resa necessaria la sostituzione dei componenti uscenti e la rimodulazione del Direttivo. Il Presidente illustra la composizione del nuovo Direttivo, così come rimodulato nel corso dell'Assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo tenutasi a Marausa (TP) in data 01 febbraio 2021.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo Direttivo.

Alle 18.45, il Presidente passa ad esaminare il secondo punto all'o.d.g. cioè l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione, anticipato a tutti i soci via mail e discusso in sede di Assemblea.

L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91. Il presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e non avendo richiesto la parola nessuno dei presenti, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.20.

Marausa (TP), 08 maggio 2021

IL SEGRETARIO

Adele Licata Tissi

(Adele Licata Tissi)

IL PRESIDENTE

S.O.S. AUTISMO Associazione ONLUS

Sede Legale (Salvatore Miceli) 11

91027 Paceco (TP)

Tel. 324 8719501 - 324 5467285 - 347 4816482

sosautismo@pec.it

Cod. Fisc. 93063250810

08/05/2022 N° 111 SR 3
230,00

Adele Licata Tissi

S.O.S. AUTISMO Associazione Onlus
Sede Legale Via G. Mazzini, 11 - 91027 Paceco (TP)
Tel. S. Miceli 3478816482
info@sosautismo.it
sosautismo@pec.it
Cod. fisc. 93063250810

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“S.O.S. AUTISMO”

Art. 1 – Associazione

È costituita un'Associazione avente la seguente denominazione “S.O.S. AUTISMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, o anche, in forma abbreviata “S.O.S. AUTISMO APS” ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. L'Associazione ha sede nel Comune di Paceco (TP) nella via G. Mazzini n. 11, ed ha durata illimitata. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di persone con sindrome autistica, con Disturbi dello Spettro Autistico, con disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale da persone diversamente abili che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Per sindrome autistica si intende la sindrome identificata dalla definizione formulata nella *classificazione internazionale*, DSM (Diagnostic and Sfaticale of Mental Disorders) della società Psichiatrica Americana e ICD (Internationale Classification of Descases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Art. 2 – Scopo Sociale

L' Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 comma 1 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z ed in particolare si propone di:

- difendere i diritti delle persone autistiche, delle persone affette da disturbi cognitivi e comportamentali, e più in generale delle persone diversamente abili in ogni fase della loro vita e nei diversi ambiti sociali (scolastico,

sanitario, lavorativo, sportivo, etc....), garantendo l'applicazione della normativa vigente a livello regionale, nazionale e sovranazionale e promuovendo ogni iniziativa legale utile a tal fine;

- creare forme di collegamento, solidarietà ed assistenza a tutti i livelli tra le famiglie delle persone autistiche, con disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale delle persone diversamente abili, anche attraverso l'uso di strumenti di massa e di tecnologie informatiche e multimediali, utili alla diffusione di notizie ed informazioni sulle attività e sulle iniziative stabilite e portate avanti dall'Associazione;
- promuovere, anche attraverso l'uso di strumenti pubblicitari di massa e delle tecnologie informatiche e multimediali, la diffusione di una corretta e rigorosa informazione sull'Autismo, sui disturbi dello spettro autistico, sui disturbi cognitivi e comportamentali, e più in generale sui disturbi delle persone diversamente abili, a livello sociale, in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali e alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni preposte riguardo alla necessità di promuovere e finanziare adeguatamente la ricerca sull'Autismo e sui disturbi dello spettro autistico, sui disturbi cognitivi e comportamentali, e più in generale sui disturbi delle persone diversamente abili, sulle cause e sui possibili interventi terapeutici, anche alla luce della crescente diffusione della sindrome autistica e dei disturbi ad essa riconducibili;
- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite in tutti i settori della vita sociale (scolastico, sanitario, lavorativo), affinché vi sia reale assistenza ed integrazione nella sanità, nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;
- stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici (Regioni, Provincie, ASP, Istituti di ricerca e Cura, Università...) e privati, con altre Associazioni o Servizi aventi analoghe finalità, allo scopo di promuovere attività educative, socio sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento – inserimento lavorativo ed al fine di assicurare anche sostegno finanziario necessario per porre in atto tale attività;

- promuovere a livello sanitario la creazione di poliambulatori specialistici per il trattamento dei soggetti autistici, dei soggetti affetti da disturbi cognitivi e comportamentali, e più in generale delle persone diversamente abili, distinguendo servizi destinati a minori e servizi ad adulti;
- promuovere la creazione di centri pubblici di riabilitazione professionalmente qualificati ed all'avanguardia nella conoscenza e nell'applicazione dei metodi terapeutici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, distinguendo servizi destinati a minori e servizi destinati ad adulti;
- promuovere forme di controllo della qualità dei servizi e delle attività esercitate all'interno dei centri di riabilitazione privati convenzionati, al fine di garantire ai soggetti autistici, ai soggetti affetti da disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale da persone diversamente abili, un trattamento terapeutico adeguato e conforme ai criteri ed ai metodi riconosciuti dalla Comunità Scientifica Internazionale per il trattamento dei soggetti di cui sopra;
- garantire ai soggetti autistici, ai soggetti con disturbi cognitivi e comportamentali e più in generale alle persone diversamente abili, il diritto allo studio, favorendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'introduzione di figure educative specifiche e promuovendo la formazione ed il continuo aggiornamento degli insegnanti curricolari e di sostegno;
- incrementare e favorire le occasioni di dialogo tra le figure professionali che hanno in carico i soggetti di cui sopra (psichiatra, psicologo, logopedista, insegnante, educatore, ecc.), e la famiglia al fine di elaborare progetti che attraverso attività e strategie, mirino al miglioramento delle capacità comunicative e relazionali, nonché il raggiungimento di una maggiore autonomia nei vari aspetti della vita quotidiana delle persone Autistiche;
- elaborare e realizzare, anche collaborando con soggetti esterni, progetti specifici aventi come finalità l'inserimento nell'ambito lavorativo delle persone di cui sopra;

- stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da essa avviati a favore delle persone autistiche;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.

117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- ~~1.~~ quote e contributi degli associati;
- ~~2.~~ eredità, donazione e legati;
- ~~3.~~ contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ~~4.~~ contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- ~~5.~~ entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ~~6.~~ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ~~7.~~ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ~~8.~~ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ~~9.~~ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo

dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 dlgs 117/17.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; - da eventuali fondi di riserva.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico nazionale del terzo settore, ad altri enti del terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il registro delle Imprese.

Art. 4 – Associati

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo in determinati casi previsti dal presente atto. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo e deve essere annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel registro degli associati.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo amministrativo, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivarne la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all'Assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

I soci dell'associazione sono:

- i **soci fondatori**, con diritto di voto, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i **soci ordinari**, con diritto di voto ovvero i genitori, tutori, familiari di persone autistiche, persone con disturbi cognitivi e comportamentali, più in generale persone diversamente abili, nonché professionisti con comprovata esperienza nel campo dell'autismo (esperti in tecniche cognitive comportamentali ed ABA) e della disabilità in generale o che ne condividono lo scopo sociale o coloro che abbiano ricevuto giudizio di idoneità dal comitato direttivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 5 – Scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per dimissioni volontarie, morte, recesso, esclusione e decadenza.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi;

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali.

La delibera per decadenza è adottata a causa del mancato versamento della quota associativa.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo amministrazione. La dichiarazione di

recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivati dello status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 6 – Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Organi e Libri sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Segretario;
- e) Il tesoriere;
- f) L'Organo di controllo (facoltativo);
- g) Collegio dei Probiviri (facoltativo).

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- 1. Libro degli associate;
- 2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- 3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- 5. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se nominato.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Art. 8 – Assemblea

L'assemblea è convocata mediante comunicazione in forma cartacea e/o informatica, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza dal Vice presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

1. Sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
2. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
4. Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, tutti nominati dall'assemblea che restano in carica per 4 anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea; nel qual caso il consiglio si ritiene decaduto e il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare, senza indugio, l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- nominare al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'associazione o da essa detenuti;

- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 5 giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi d'urgenza, il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 ore.

Il consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, i quali, in casi di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o video conferenza a condizione che:

- 1- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- 2- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Presidente ha potere di firma e di rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente vigila che siano osservate le norme statutarie, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni sia dell'Assemblea degli associati e sia del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11 – Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il tesoriere

Emette e firma congiuntamente con il Presidente i mandati di entrata e di uscita in attuazione delle delibere del Consiglio, compila i libri contabili anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi, presenta lo stato

patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite, cura la tenuta degli inventari e della prima nota cassa anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi e si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo.

Art. 13 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, co 2 del codice civile, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 08/06/2001 n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'Organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art. 14 – Revisione legale dei conti

Qualora all'Organo di Controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere riconfermate e durano 4 anni. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio scadranno comunque al 31.12 del quarto anno.

Art. 16 – Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve porre sottoporre all'assemblea, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 d3l D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge, al deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 - Personale Retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 18 – Assicurazione dell'Associazione e Volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

~~1.~~ Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

~~2.~~ A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

~~3.~~ L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

~~4.~~ Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus: le disposizioni contenute nel presente statuto,

incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

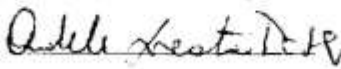
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

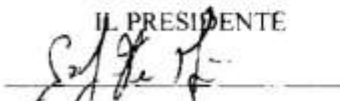
Articolo 21 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 03/07/2017 n. 117 e alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

IL SEGRETARIO


(Adele Licata Tissi)

IL PRESIDENTE


(Salvatore Miceli)